

FINANZA

CONTRATTI BANCA-CLIENTE: RICHIAMI DA BANKITALIA

La Banca d' Italia con una propria comunicazione del 13 ottobre mette "i puntini sulle i" in merito alle modifiche unilaterali dei contratti bancari e finanziari richiamando gli "Obblighi degli intermediari e i diritti dei clienti".

"Le norme vigenti prevedono che le banche e gli intermediari finanziari debbano inviare alla propria clientela una comunicazione preventiva che illustri il contenuto della modifica unilaterale, le motivazioni e la data di entrata in vigore."

La facoltà di modifica unilaterale deve essere prevista nel contratto e approvata specificatamente dal cliente: in mancanza, le banche non possono adottare modifiche unilaterali". E' previsto un preavviso minimo di due mesi (in forma scritta o con un'altra modalità contenuta nel contratto ed accettata dal cliente). Tali comunicazioni devono riportare in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto". Inoltre, nei contratti che hanno durata determinata (per esempio i mutui) se il cliente è un consumatore (cioè non è un'impresa) non è consentita la modifica dei tassi di interesse.

"Le modifiche peggiorative adottate senza rispettare le condizioni previste dalla legge sono inefficaci. Entro la data prevista per l'entrata in vigore delle modifiche, il cliente ha la possibilità di recedere dal contratto senza spese: in questo caso la liquidazione del rapporto deve essere effettuata applicando le condizioni precedenti".



IL CONTO COINTESTATO NON SI DIVIDE SEMPRE A META'

Secondo la Cassazione (sentenza n. 809 del 16 gennaio 2014) se un conto corrente bancario è cointestato le disponibilità che si trovano sullo stesso si presumono appartenenti in parte uguali ai cointestatari.

"Si tratta però di una presunzione che può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti". (Studio legale Martignetti). Trattandosi di una materia non troppo familiare a chi scrive, si preferisce riportare una "sintesi" della sentenza (trovata "in rete") fatto dallo studio citato.

"Il fatto che il marito cointesti alla moglie il conto corrente dove egli abitualmente versa i propri guadagni non significa che abbia anche voluto donarle il 50% delle somme depositate.

Lo afferma la Cassazione, con sentenza 16 gennaio 2014 n. 809, precisando che:

- la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualifica di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti di terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, c.c.) ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici- purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (in tal senso v. Cass. Sent. n.28839 del 2008; cfr. ...).

- inoltre, avuto riguardo alla nullità della donazione di beni sancita dall'art. 771 c.c., la Corte di merito ha errato nel ricondurre alla cointestazione del conto la donazione del 50% delle somme versate nel tempo dal coniuge sul conto, in quanto l'animus donandi non poteva essere riconosciuto sulla sola base di detta cointestazione. Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto invece motivare sullo spirito di liberalità che assisteva ogni singolo versamento.

In altri termini:

- quando la provvista è costituita solo da redditi di lavoro di uno dei due coniugi, la doppia firma viene concessa solo per consentire all'altro di partecipare alla gestione del risparmio e di effettuare operazioni allo sportello della banca, ma non certo anche con l'intenzione di donargli la metà dei risparmi;

- è vero che, nel momento in cui in un c/c viene cointestato, esso si



presuppone in comproprietà dei cointestatari, ma tale presunzione non è assoluta, dato che l'interessato, e cioè colui che rivendica la titolarità delle somme, può sempre dimostrare il contrario anche attraverso delle semplici presunzioni.

Nel caso esaminato dalla **Cassazione**, il marito aveva dimostrato di aver concesso la doppia firma sul conto solo per dare alla moglie la possibilità di spendere il denaro da lui guadagnato.

Svolgimento del processo.....".

Può bastare.

Roma, 23 ottobre 2014

NOTIZIE FISCALI E NOTIZIE.....UTILI

DA FISCO OGGI

La pubblicazione giornaliera sul sito dell'Agenzia delle Entrate di tematiche fiscali è una tra le nostre fonti più consultate. Anche questa volta ne riportiamo alcune.



Unico proprietario e mutuo cointestato (la risposta è stata pubblicata il 16 ottobre -da Gianfranco Mingione- M.G.).

Per chi avesse acquistato un immobile al 100% con il mutuo cointestato con la moglie, ai fini della detrazione degli interessi passivi pagati in relazione al predetto mutuo (ipotecario) finalizzato all'acquisto dell'abitazione principale è necessario che il contribuente sia, oltre che intestatario del mutuo, anche proprietario dell'immobile, almeno pro-quota. Mancando una delle due condizioni, solo il coniuge che risulta proprietario dell'immobile e cointestatario di mutuo potrà detrarre gli interessi passivi, nei limiti della sua quota.

Attività sportive dei minori (pubblicazione del 16 ottobre- Luciano Morlino).



La pratica sportiva dei più giovani è stata incentivata con una detrazione Irpef di cui nel 2013 oltre 1,6 milioni di cittadini ne hanno usufruito. La detrazione (come noto) è pari al 19% delle spese sostenute (per un importo non superiore ai 210 euro) per l'iscrizione annuale e l'abbonamento dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine, e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La spesa può essere certificata da fattura o ricevuta fiscale, bollettino bancario o postale o quietanza di pagamento.

Il documento di spesa deve comunque contenere:

° *gli estremi del soggetto erogante la prestazione (oltre al codice fiscale, ditta, denominazione o ragione sociale e sede legale, ovvero, se persona fisica, nome, cognome e residenza);*

° *la causale del pagamento - l'attività sportiva esercitata - l'importo pagato per la prestazione;*

° *i dati anagrafici del praticante, il codice fiscale di chi effettua il pagamento.*


Il requisito dell'età del ragazzo (da 5 a 18 anni) ricorre purché sussista anche per una sola parte del periodo d'imposta.

L'importo massimo di spesa di 210 euro va inteso per ciascun ragazzo e non per ciascun genitore. Costoro se partecipano entrambi alle spese dovranno ripartire tra di loro l'ammontare su cui calcolare le detrazioni.

Riscaldamento da centrale ad autonomo (la risposta è stata pubblicata il 20 ottobre-da G. M.).

Qualora si volesse procedere al distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, installando un nuovo impianto autonomo, il contribuente per l'operazione di tale installazione, finalizzata al conseguimento di risparmio energetico, avrebbe diritto ad una detrazione Irpef, attualmente, del 50%, rien

trando la tipologia tra quelle individuate per tale beneficio. La trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad autonomo non può invece fruire del bonus (attualmente al 65%) spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.



Mutuo ipotecario e ricovero in casa di riposo oppure per trasferimento per motivi di lavoro (pubblicato il 23 ottobre-la è di G.M.).

In caso di mutuo contratto per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, il beneficio della detrazione degli interessi passivi, che decorre dalla data in cui lo stesso immobile è adibito a dimora abituale, viene meno nel momento in cui l'immobile cessa di essere utilizzato come abitazione principale. Derogano a tale principio l'ipotesi in cui un lavoratore dipendente trasferisca la propria dimora per motivi di lavoro e quella di abbandono della dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile, già dimora abituale, non risulti locato.

DA L'ESPERTO RISPONDE (INSERTO N. 40 DEL 13 OTTOBRE - "IL SOLE 24ORE")

Due immobili nello stesso comune (quesito n. 3291):

1) l'immobile che si intende acquistare si trova nello stesso comune in cui è ubicato un'altro immobile ricevuto precedentemente in donazione (o per eredità) e per il quale non si è usufruito dell'agevolazione prima casa: in questo caso il contribuente non potrà usufruire dell'agevolazione (prima casa);

2) l'immobile da acquistare si trova invece in un comune diverso rispetto a quello dove si trova l'immobile ricevuto in donazione (e per il quale non si è usufruito del beneficio prima casa): è possibile ottenere l'agevolazione.



Sconto sui mobili per la casa ristrutturata (quesito n. 3292): *se si effettua un intervento di manutenzione straordinaria su una casa e si fruisce della detrazione del 50% per la ristrutturazione edilizia è possibile fruire anche del bonus mobili (detrazione del 50% fino a 10.000 euro per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici). L'arredo deve essere destinato alla casa oggetto di ristrutturazione e non ad altra abita-*

zione.

Il bonus mobili ha come presupposto la ristrutturazione dell'immobile: senza ristrutturazione non c'è il bonus mobili. Il bonus per l'efficientamento energetico non dà diritto al bonus mobili.

Ampliamento prima casa, l'IVA è al 4% (quesito n.3296): *i lavori di ampliamento della prima casa, in presenza dei requisiti di legge (residenza nel territorio del Comune, non possesso sempre nel Comune di altra abitazione e, in Italia, di abitazione o porzione di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa) sono soggetti all'IVA del 4%.*

SENTENZA CASSAZIONE

Gli eredi pagano pro quota l'imposta di registro non pagata dal defunto: *tutti i coeredi devono pagare pro-quota (cioè in base alle rispettive quote di eredità) l'imposta di registro non pagata dal defunto e quindi ancora dovuta. Non è applicabile, dunque, in tal caso la regola speciale della solidarietà passiva prevista solo per alcune fattispecie di debiti tributari contratti dal defunto (si ricorda che in base alla regola della solidarietà, a ciascun erede può essere richiesto l'integrale pagamento di tutto il debito,*

salvo poi per questi il diritto di rivalsa sugli altri).
Di conseguenza, nel caso in esame, l'amministrazione finanziaria deve notificare tanti atti quanti sono gli eredi, vantando la pretesa in ragione delle rispettive quote ereditarie e accollandosi, in tal modo, a suo carico il rischio di insolvenza.

Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 22426/2014 depositata il 22 ottobre.

Per ulteriore approfondimenti vedere la sentenza ovvero http://www.laleggepertutti.it/57995_imposta-diregistro-non-pagata



LA RIFORMA DEL CATASTO E LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA IN VIA SPERIMENTALE



Sia la Commissione Finanze e Tesoro del Senato sia la Commissione Finanza della Camera hanno "approvato" in via definitiva il testo di quello che potrà essere il Decreto Legislativo relativo alle Commissioni censuarie (che commenteremo dopo che lo stesso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).

Spetta ora al Governo emanare il decreto stesso apportando e recependo, verosimilmente, le modifiche suggerite dalle due commissioni parlamentari.

o o o o o

Lo schema di decreto in materia di semplificazioni fiscali (atto del Governo 99-bis) è, al momento, in corso di emanazione.

Si prevede che l'Agenzia metta a disposizione dei cittadini dei modelli di dichiarazione già "precompilati" con alcuni dati conosciuti dall'Amministrazione Finanziaria. I contribuenti potranno semplicemente accettare la dichiarazione se riterranno che i dati proposti sono rispondenti alla loro situazione reale, oppure fare le correzioni in caso di dati errati o incompleti.

Il progetto di predisposizione delle dichiarazioni da parte dell'Agenzia partirà, in via sperimentale, dal 2015 e riguarderà, in prima battuta, i contribuenti che presentano tipologie semplici, principalmente redditi di lavoro dipendente e assimilati e redditi di pensione, normalmente dichiarati attraverso il modello 730. Per compilare i modelli, l'Agenzia delle Entrate potrà utilizzare i dati già in proprio possesso, ad esempio le dichiarazioni degli anni precedenti o quelli relativi agli atti del registro, le informazioni sui redditi erogati a dipendenti e pensionati trasmesse dai sostituti di imposta, nonché i dati relativi ad alcune spese sostenute dai contribuenti che danno diritto a detrazioni o deduzioni, comunicati dagli enti esterni. Diventa quindi evidente che, se la dichiarazione viene accettata dai contribuenti senza apportare modifiche, viene meno la necessità di sottoporre la stessa al controllo documentale.

Dal punto di vista dei controlli, il vantaggio per i cittadini sarà ancora maggiore se decideranno di avvalersi di un CAF (o professionista) per lo scarico e successivo invio della dichiarazione: in questo caso, eventuali controlli e richieste di documentazione non saranno più rivolti al contribuente, come accade oggi, ma saranno indirizzati all'intermediario che gli ha fornito assistenza e che sarà chiamato a rispondere direttamente in caso di errore.

L'Agenzia delle Entrate non sempre dispone di tutte le informazioni utili per proporre al contribuente una dichiarazione che egli possa accettare (in caso di detrazioni e deduzioni possono essere necessari alcuni requisiti soggettivi): nonostante le tante difficoltà il progetto è stato avviato. Sarà implementato con l'inserimento nella dichiarazione precompilata anche della sezione relativa alle spese sanitarie (nel 2016), che rappresentano una voce molto diffusa e di importo significativo per la maggior parte dei cittadini.

(Da FISCOOGGI del 24 ottobre a firma Irene Emberti Gialloreti)

TRASPARENZA (NUOVE BOLLETTE SU LUCE E GAS)

Le "nuove" bollette si dovrebbero avere (almeno si spera) dal settembre 2015.

In data 20 ottobre u.s. è stata approvata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico "la nuova bolletta". L'obiettivo perseguito è la semplificazione ed una maggiore trasparenza. La novità sta nella dimensione e nei termini che saranno usati: in un solo foglio potremo vedere tutti gli elementi essenziali di spesa e di fornitura ben evidenziati e spiegati in modo semplice.

Sarà possibile ottenere, richiedendolo al fornitore (ogni volta? ce lo invierà?) anche il dettaglio delle componenti che determinano la spesa complessiva.

STUDI MEDICI APERTI NEL WEEK-END (ACCORDO REGIONE LAZIO-SINDACATI)



Tra la Regione Lazio (Presidente Nicola Zingaretti) e le organizzazioni sindacali della medicina generale (Fimmg, Smi, Snamj, Intesa Sindacale) è stato firmato un accordo (già a luglio u.s. era stato sottoscritto il protocollo d'intesa) per "La riorganizzazione dell'Assistenza Territoriale e la Medicina d'Iniziativa", che dovrà rappresentare uno dei pilastri del progetto di riorganizzazione e riqualificazione del servizio Sanitario Regionale. La base su cui poggia la costruzione di un nuovo modello di promozione e tutela della salute è costituita dalla piena integrazione dei nodi della "Rete Sociosanitaria Territoriale": gli studi di medicina generale, le forme associative della medicina generale, le farmacie, gli ambulatori ed i poliambulatori, le Case della Salute, i distretti sociosanitari e i presidi ospedalieri.

*Il nuovo accordo, che ha come obiettivo quello di intercettare, prendere in carico e dare risposta ai fabbisogni assistenziali dei cittadini, si suddivide in sei punti principali: la nuova rete di cure prevede assistenza anche nei **giorni festivi**. Lo stesso servizio di assistenza ambulatoriale sarà organizzato dal prossimo dicembre in base a criteri nazionali per le cure primarie e sarà esteso progressivamente nelle giornate di sabato, domenica e festivi per un massimo di 9 ore al giorno dalle 10 alle 19 a partire dal territorio di Roma Capitale. Sempre grazie all'accordo, viene avviata una riorganizzazione dell'intera rete delle Unità di Cure Primarie mediante una graduale trasformazione in Unità di Cure Primarie a sede Unica da concludersi entro il **15 dicembre 2015**. Le attività svolte all'interno di ogni Unità di Cure Primarie (U.C.P.) dovranno essere portate a conoscenza dei cittadini mediante la "Carta dei Servizi, con l'elenco delle prestazioni effettuabili.*

Ogni U.C.P., dal 1° gennaio 2015, dovrà essere facilmente accessibile ed immediatamente riconoscibile dai cittadini, mediante apposita insegna identificativa. (da ITALPRESS 15 ottobre 2014)

TAKE CARE OF...PRENDETEVI CURA DEI VOSTRI ASSEGNI

(un decalogo di suggerimenti dal sito de "Il Sole 24 Ore")

- 1) Conservare gli assegni in un luogo sicuro;
- 2) Controllare periodicamente che il carnet degli assegni sia ancora nel luogo dove lo abbiamo riposto;
- 3) Non lasciare in giro assegni firmati;
- 4) Compilare con cura l'assegno in tutte le sue parti: nome del beneficiario, data e luogo di emissione, importo in lettere e numeri, firma;
- 5) Indicare sempre i decimali, separandoli dagli interi con la virgola nell'importo in cifre e con la barra nell'importo in lettere;
- 6) Per evitare che la cifra possa essere modificata, non lasciare spazi vuoti all'inizio e alla fine dell'importo (alla fine è possibile, per esempio, tirare una linea orizzontale);
- 7) Segnare nella "madre" (vale a dire il talloncino che resta attaccato al carnet dopo che l'assegno è stato staccato) l'importo pagato, per confrontarlo con l'estratto conto;



- 8) Segnare anche la cifra disponibile sul conto, per evitare di emettere assegni di importo superiore;*
- 9) Se si usano le carte di credito, tenere conto dei possibili addebiti a fine mese che potrebbero diminuire il denaro disponibile sul conto corrente;*
- 10) In caso di furto o di smarrimento, segnalare tempestivamente alla banca la serie degli assegni in bianco e ogni altro dato nel caso si tratti di assegni già emessi.*

Siamo certi che i nostri lettori già seguono diligentemente quanto sopra riportato e... non solo. Ma un momento, per lo più free, dovrebbe essere sempre gradito.

Roma, 26 ottobre 2014